

IPOTESI DI ACCORDO

In Siena, il giorno 6 aprile 2009

tra

- o la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (di seguito, per brevità, Banca)

e

- o le Organizzazioni Sindacali Aziendali (di seguito, per brevità, OO.SS.)

SI CONVIENE CHE

al personale che cesserà dal servizio tra le date del 30 giugno 2009 ed il 30 dicembre 2009 (fatta salva l'eventuale proroga oltre il 30 dicembre 2009) per aderire al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito" (complessivamente regolato dal D.M. 28 aprile 2000, n.158, dal Verbale di incontro 24 gennaio 2001 e dal D.M. 28 aprile 2006, n. 226, di seguito, per brevità, "Fondo") sulla base dell'Accordo stipulato in data odierna, sarà riconosciuto quanto segue:

Coperture assistenziali

La polizza per l'assistenza sanitaria verrà mantenuta alle stesse condizioni, tempo per tempo vigenti, previste per il personale in servizio, fino alla prima scadenza successiva al conseguimento del diritto all'erogazione della pensione INPS.

Agevolazioni Creditizie e Condizioni

Fino al momento della fruizione del trattamento pensionistico, verranno applicate le condizioni, tempo per tempo vigenti, previste per il personale in servizio, sulla base degli accordi applicati dalla Banca.

Premio Aziendale

La prima quota di tale premio, da erogare alla data e secondo le modalità contrattualmente previste, sarà riconosciuta per l'intero anno solare in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro.

La seconda quota, eventualmente prevista per il personale in servizio, sotto forma di "stock granting", verrà corrisposta in denaro, sulla base dello specifico accordo tra la Banca e le OO.SS., a coloro che accederanno al "Fondo", in analogia con quanto avviene per il personale cessato.

Previdenza complementare

Il personale iscritto alla previdenza complementare aziendale che cesserà dal servizio per accedere al "Fondo" potrà in ogni caso esercitare le prerogative derivanti dall'applicazione dell'art. 14 del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 in materia di permanenza nella forma pensionistica di appartenenza, secondo comunque le modalità previste nei rispettivi Statuti e/o Regolamenti o Accordi.

Il personale iscritto alla previdenza integrativa a prestazione definita che accederà al "Fondo" godrà comunque dell'integrazione pensionistica al momento della maturazione dei requisiti di

pensione di anzianità ed il periodo intercorrente tra il momento in cui avviene la risoluzione del rapporto di lavoro e quello di maturazione dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione di base è considerato utile ai fini del calcolo della pensione integrativa.

Altri Riconoscimenti

- Il periodo di permanenza nel “Fondo” sarà valido ai fini del computo dell’anzianità utile per la corresponsione del premio di fedeltà o del premio equipollente comunque denominato secondo le previsioni vigenti per il personale in servizio;
- la risoluzione del rapporto di lavoro per aderire al “Fondo” sarà equiparata a quanto previsto per l’assegnazione della medaglia d’oro ove prevista dalla vigente normativa; a tale riguardo si prevede fin d’ora, in sostituzione, la corresponsione di un controvalore economico che viene quantificato in € 1.000;
- attribuzione di un importo in ragione di ogni mese di permanenza nel “Fondo”, così determinato:

- 1°- 2° area professionale	€ 200
- 3° area professionale	€ 250
- 1° e 2° livello quadri direttivi	€ 300
- 3° e 4° livello quadri direttivi	€ 500
- dirigenti	€ 800
- attribuzione di un importo attualizzato - applicando il tasso ufficiale di rifinanziamento BCE vigente al momento dell’accesso al “Fondo” (nell’attualità 1,25%) - corrispondente alla contribuzione previdenziale aziendale, nella misura prevista per il personale in servizio sulla base degli accordi applicati dalla Banca, per il periodo di permanenza nel “Fondo”.

Le erogazioni di cui al presente punto saranno corrisposte in aggiunta al TFR sotto forma di “incentivo all’esodo”.

Impegni dell’Azienda

- in analogia alla casistica prevista per il personale in servizio, potranno essere assunti per chiamata diretta il coniuge (di età non superiore a 55 anni) ovvero l’orfano del dipendente deceduto in costanza di trattamento straordinario del “Fondo” in possesso dei requisiti per l’assunzione;
- in presenza di rilevanti modifiche normative in materia di previdenza obbligatoria, derivanti da disposizioni di legge, saranno effettuati appositi incontri con le OO.SS. per seguire attentamente l’evoluzione di quanto al riguardo sarà definito in sede nazionale a tutela degli interessi degli aderenti al “Fondo”.

Raccomandazione delle OO.SS.

Premesso che le prestazioni straordinarie del “Fondo” risultano incompatibili con nuove attività in concorrenza con il precedente datore di lavoro, le OO.SS. invitano la Banca ad attivarsi affinché le società del Gruppo MPS si astengano da porre in essere assunzioni nei confronti degli aderenti al “Fondo”, nonché dall’instaurare con i medesimi qualsiasi rapporto di lavoro autonomo.

LA BANCA

LE OO. SS.